



COPIA DI LAVORO

Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Regionale Toscana

Firenze, data del protocollo

Alla Direzione Centrale per la Prevenzione e
la Sicurezza Tecnica
Ufficio per la Prevenzione Incendi e
Rischio industriale
ROMA
prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it

e, p.c. Al Comando Provinciale VV.F.
AREZZO

OGGETTO: Strutture ricettive con numero di posti letto inferiore a 25 per edificio.

Quesito 1: Applicazione del combinato disposto dei punti 22 e 17.3 del D.M. 9/04/94 s.m.i.: presenza di cucine alimentate con combustibili solidi, liquidi o gassosi in strutture ricettive soggette al Titolo III del D.M. 9 aprile 1994 e smi.

Quesito 2: Estensione del punto 5.3 quinto capoverso del D.M. 14/07/2015 a strutture ricettive soggette al Titolo III del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i.

Si trasmette, in allegato, la nota del Comando Provinciale VV.F. di Arezzo, n. 6911 del 12/06/2017, comprensiva di n.2 quesiti riguardanti l'applicazione delle normative di riferimento a particolari tipologie di piccole attività ricettive, singolarmente inferiori a 25 posti letto (agriturismi, residenze d'epoca etc.), tenuto conto delle loro tipiche caratteristiche costruttive.

QUESITO 1

Il Comando Provinciale VV.F. di Arezzo evidenzia che la realizzazione di impianti di produzione calore e/o cottura cibi, non centralizzati, all'interno di strutture ricettive è esclusa dal titolo II del D.M. 9/04/94 e s.m.i. (punto 8.2.1), restando ammessa a certe condizioni solo per villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere e, in base a quanto specificamente previsto nel Titolo IV, per i rifugi alpini. Tale divieto è rafforzato dalle ulteriori istruzioni contenute al punto 17.3 dello stesso Titolo II (richiamate anche dal Titolo III).

Per le strutture ricettive inferiori a 25 posti letto, in base al combinato disposto dei punti 22 e 17.3 del D.M. 9/04/94, il divieto di "impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi sembrerebbe applicabile alle sole camere.

Alcuni consulenti legali delle associazioni di categoria interpreterebbero, appunto, tale divieto solo nelle camere da letto ritenendolo non estendibile agli altri ambienti di una unità abitativa di tipo singolo o multiplo (salotto, cucina, pranzo etc..) in analogia a quanto si verifica nelle civili abitazioni.

Al riguardo il Comando ritiene che l'utilizzo di impianti ed apparecchi che costituiscono una possibile fonte di innesco da parte degli ospiti non sia consentito dalla norma e sia pertanto sia da limitarsi strettamente ai casi espressamente previsti dalla stessa norma.

QUESITO 2

Ai sensi del punto 5.3, commi 5 e 6 della Regola Tecnica allegata al D.M. 14/07/2015, la presenza di caminetti e stufe tradizionali è ammessa a certe condizioni esclusivamente nelle aree comuni di strutture ricettive da 25 a 50 posti letto mentre il divieto di utilizzo all'interno delle camere è invece contenuto al punto 8.3 della stessa norma.

Per le strutture ricettive in unità abitative di tipo singolo o multiplo in edifici con numero di posti letto inferiore 25, per le quali il citato D.M. 14/07/2015 non risulta applicabile, la presenza di caminetti e stufe a legna o altro combustibile solido è di fatto frequentemente accertata, in contrasto con il divieto contenuto nel combinato disposto dei punti 22 e 17.3 del D.M. 9/04/94 e s.m.i.

Anche in questo caso alcuni consulenti legali delle associazioni di categoria interpretano tale divieto solo nelle camere da letto ritenendolo non estendibile agli altri ambienti di una unità abitativa di tipo singolo o multiplo in edifici con numero di posti letto inferiore 25 (salotto, cucina, pranzo etc.).

Al riguardo il Comando è dell'avviso che l'utilizzo di camini e stufe in locali diversi da quelli comuni o comunque difformemente dalle condizioni stabilite dal D.M. 14 luglio 2015 non sia consentito, pur essendone ammessa la presenza ornamentale, esclusivamente ove si tratti di elementi di arredo originali in edifici vincolati dal punto di vista architettonico, storico, artistico o culturale.

Questo Ufficio, nel condividere le osservazioni formulate dal Comando di Arezzo ritiene che situazioni difformi da quanto consentito dalle norme citate possano essere autorizzate, caso per caso, ricorrendo alla procedura di deroga di cui all'art.7 del D.P.R. n.15/2011.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

IL DIRETTORE REGIONALE
AGRESTA

IP/